



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 luglio 2009 (31.07)
(OR. en)**

**Fascicoli interistituzionali:
2009/0110 (COD)**

**12504/09
ADD 5**

**TRANS 298
ECOFIN 533
ENV 515
RECH 240**

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: 27 luglio 2009

Oggetto: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (RIFUSIONE)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2009) 391 definitivo - Volume VI



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 27.7.2009
COM(2009) 391 definitivo

2009/0110 (COD)

Volume VI

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

ALLEGATO II

CRITERI E SPECIFICHE DEI PROGETTI D'INTERESSE COMUNE¹

Sezione 2	:	Rete stradale
Sezione 3	:	Rete ferroviaria
Sezione 4	:	Rete delle vie navigabili e porti di navigazione interna
Sezione 5	:	Porti marittimi
Sezione 6	:	Aeroporti
Sezione 7	:	Rete di trasporto combinato
Sezione 8	:	Rete di gestione e di informazione concernente il traffico marittimo
Sezione 9	:	Rete di gestione del traffico aereo
Sezione 10	:	Rete di posizionamento e di navigazione

SEZIONE 2

Rete stradale

Oltre ai progetti relativi ai collegamenti che figurano nell'allegato I, è considerato d'interesse comune qualsiasi progetto di infrastruttura relativo a tali collegamenti riguardante:

- A. lo sviluppo della rete, in particolare:
- l'ampliamento di autostrade o la ristrutturazione di strade di qualità elevata,
 - la realizzazione o la ristrutturazione di tangenziali metropolitane o di agglomerati urbani,
 - il rafforzamento dell'interoperabilità delle reti nazionali;
- B. lo sviluppo dei sistemi di gestione del traffico e di informazione degli utenti, in particolare:
- la creazione di infrastrutture telematiche di raccolta di dati sul traffico,
 - lo sviluppo dei centri di informazione sul traffico e dei centri di controllo del traffico, compreso lo scambio di dati fra centri di informazione sul traffico di diversi paesi,

¹ Questi criteri e specifiche si riferiscono alle corrispondenti sezioni contenute nel dispositivo e/o nell'allegato I.

- la creazione di servizi di informazione stradale, in particolare RDS-TMC²,
- l'interoperabilità tecnica delle infrastrutture telematiche.

SEZIONE 3

Rete ferroviaria

Oltre ai progetti relativi ai collegamenti che figurano nell'allegato I, è considerato d'interesse comune qualsiasi progetto di infrastruttura relativo a tali collegamenti riguardante:

- l'interoperabilità fra i sistemi ferroviari transeuropei,
- l'interconnessione con le reti degli altri modi di trasporto.

SEZIONE 4

Rete delle vie navigabili e porti di navigazione interna

↓ 1346/2001/CE art. 1, punto 6, lett. a) (adattato)
--

Porti di navigazione interna

I progetti d'interesse comune devono riguardare esclusivamente le infrastrutture aperte ad ogni utente su base non discriminatoria.

Oltre ai progetti inerenti ai collegamenti e ai porti di navigazione interna di cui all'allegato I, è considerato di interesse comune qualsiasi progetto di infrastruttura riguardante una o più delle categorie che seguono:

- 1) accesso al porto per via navigabile;
- 2) infrastruttura portuale all'interno dell'area portuale;
- 3) altre infrastrutture dei trasporti all'interno dell'area portuale;
- 4) altre infrastrutture dei trasporti che collegano il porto ai diversi elementi della rete transeuropea dei trasporti.

È considerato d'interesse comune qualsiasi progetto riguardante i seguenti lavori: la costruzione e la manutenzione di tutte le componenti del sistema generale dei trasporti aperto a tutti gli utenti all'interno della zona portuale e dei collegamenti con la rete nazionale o internazionale di trasporto ☒. Rientrano ☒ in particolare in tale contesto la infrastrutturazione primaria e la manutenzione di aree destinate a attività economiche e ad altri scopi connessi alle attività portuali, la costruzione e la manutenzione di collegamenti stradali e ferroviari, la costruzione e la manutenzione, compreso il dragaggio, degli accessi e degli altri specchi d'acqua nel porto, la costruzione e la manutenzione degli ausili alla navigazione e dei sistemi di gestione del traffico di comunicazione e d'informazione nel porto e nei suoi accessi.

² Sistema di messaggio digitale relativo al traffico stradale, basato sulla radio, che permette di accordare il flusso di messaggio generale alle esigenze individuali dell'utente della strada.

↓ 1692/96/CE

Gestione del traffico

È considerato d'interesse comune qualsiasi progetto di infrastruttura riguardante in particolare:

- un sistema di segnalazione e di guida delle navi, in particolare di quelle che trasportano merci pericolose o inquinanti;
 - sistemi di comunicazione in caso di pericolo e per la sicurezza sulle vie navigabili.
-

↓ 1346/2001/CE art. 1, punto 6, lett. b) (adattato)

SEZIONE 5

Porti marittimi

1. Condizioni comuni ai progetti d'interesse comune riguardanti i porti marittimi inclusi nella rete

I progetti d'interesse comune devono riguardare esclusivamente le infrastrutture aperte ad ogni utente su base non discriminatoria.

È considerato d'interesse comune qualsiasi progetto riguardante i seguenti lavori: la costruzione e la manutenzione di tutte le componenti del sistema generale dei trasporti aperto a tutti gli utenti all'interno della zona portuale e dei collegamenti con la rete nazionale o internazionale di trasporto ☒. Rientrano ☒ in particolare in tale contesto la infrastrutturazione primaria e la manutenzione di aree destinate a attività economiche e ad altri scopi connessi alle attività portuali, la costruzione e la manutenzione di collegamenti stradali e ferroviari, la costruzione e la manutenzione, compreso il dragaggio, degli accessi e degli altri specchi d'acqua nel porto, la costruzione e la manutenzione degli ausili alla navigazione e dei sistemi di gestione del traffico di comunicazione e d'informazione nel porto e nei suoi accessi.

2. Specifiche dei progetti di interesse comune relativi alla rete portuale marittima

Sono considerati di interesse comune i progetti rispondenti alle seguenti specifiche:

Specifiche del progetto	Categorie di porti
I. Promozione del trasporto marittimo a corto raggio	
Infrastruttura necessaria per lo sviluppo del trasporto marittimo e marittimo-fluviale a corto raggio	Progetti relativi ai porti della categoria A
II. Accessi ai porti	
Accessi ai porti per mare o via navigabile	Progetti relativi ai porti della categoria A e B
Accessibilità permanente ai porti del Mar Baltico situati approssimativamente a 60° di latitudine nord e oltre, comprese le spese relative alle attrezzature destinate ai lavori per rompere il ghiaccio durante l'inverno	Progetti relativi ai porti delle categorie A, B e C
Creazione o miglioramento dell'accesso all'hinterland che collega il porto ai vari elementi della rete transeuropea di trasporto mediante collegamenti ferroviari, stradali o per via navigabile	Progetti relativi ai porti della categoria A
Adeguamento dell'accesso esistente all'hinterland che collega il porto ai vari elementi della rete transeuropea di trasporto mediante collegamenti ferroviari, stradali e per via navigabile	Progetti relativi ai porti delle categorie A e B
III. Infrastruttura portuale all'interno della zona portuale	
Adeguamento dell'infrastruttura portuale per aumentare l'efficienza intermodale	Progetti relativi ai porti delle categorie A e B
Miglioramento dell'infrastruttura portuale, in particolare nei porti insulari e nelle regioni periferiche e ultraperiferiche	Progetti relativi ai porti della categoria C
Sviluppo e installazione di sistemi di gestione e informativi, come ad esempio l'EDI (interscambio di dati elettronici) o di altri sistemi di gestione elettronica del traffico merci e passeggeri che utilizzano tecnologie integrate	Progetti relativi ai porti delle categorie A, B e C
Sviluppo degli impianti portuali di raccolta per i rifiuti	Progetti relativi ai porti delle categorie A, B e C

SEZIONE 6

Aeroporti

I. Criteri di selezione degli aeroporti di interesse comune

Gli aeroporti di interesse comune devono rispondere ai criteri di uno dei punti di collegamento che seguono:

1. I punti di collegamento internazionali comprendono
 - qualsiasi aeroporto o sistema aeroportuale³:
 - con volume annuo di movimento passeggeri pari o superiore a 5 000 000 meno il 10%,
 - oppure
 - con volume annuo di movimento di aerei commerciali pari o superiore a 100 000,
 - oppure
 - con volume annuo di carico pari o superiore a 150 000 t,
 - oppure
 - con volume annuo di movimento di passeggeri extracomunitari pari o superiore a 1 000 000,
 - oppure
 - qualsiasi nuovo aeroporto creato per sostituire un punto di collegamento internazionale esistente che non possa più svilupparsi sul sito.
2. I punti di collegamento comunitari comprendono:
 - qualsiasi aeroporto o sistema aeroportuale:
 - con volume annuo di movimento passeggeri compreso tra 1 000 000 meno il 10% e 4 499 999,
 - oppure
 - con volume annuo di carico compreso tra 50 000 e 149 999 t,
 - oppure
 - con volume annuo di movimento passeggeri compreso tra 500 000 e 899 999 con 30% minimo di traffico non nazionale,
 - oppure
 - con volume annuo di movimento passeggeri compreso tra 300 000 e 899 999 e situato all'esterno del continente europeo ad oltre 500 km dal punto di collegamento internazionale più vicino,

³ Sistemi aeroportuali: GU L 240 del 24.8.1992, pag. 14.

oppure

- qualsiasi nuovo aeroporto creato per sostituire un punto di collegamento comunitario esistente che non possa più svilupparsi sul sito.

3. I punti di collegamento regionali e i punti di accesso comprendono qualsiasi aeroporto

- con volume annuo di movimento passeggeri compreso tra 500 000 e 899 999 con meno del 30% di traffico non nazionale,

oppure

- con volume annuo di movimento passeggeri compreso tra 250 000 meno 10% e 499 999,

oppure

- con volume annuo di carico compreso tra 10 000 e 49 999 t,

oppure

- situato su un'isola di uno Stato membro,

oppure

- situato in una regione interclusa della Comunità e che offra servizi commerciali con aerei aventi una massa massima al decollo superiore a 10 t.

Si considera situato in una regione interclusa un aeroporto che si trovi ad una distanza superiore a 100 km in linea d'aria dal punto di collegamento internazionale o comunitario più vicino. Questa distanza può essere ridotta in via eccezionale a 75 km, qualora sussista una reale difficoltà di accesso a causa dei rilievi o dello stato delle infrastrutture del trasporto via terra.

II. Specifiche dei progetti di interesse comune relativi alle reti aeroportuali

È considerato di interesse comune qualsiasi progetto che risponda alle seguenti specifiche:

Specifiche del progetto	Tipo di punto di collegamento principalmente interessato ⁴
I. Ottimizzazione della capacità aeroportuale esistente	
<i>Azione 1</i> — Ottimizzazione della capacità esistente in termini di movimenti di aerei, di passeggeri o di merci, comprese le attrezzature di navigazione aerea dipendenti dall'aeroporto	Punto di collegamento internazionale Punto di collegamento comunitario Punto di collegamento regionale e punto di accesso

⁴ La presente tabella non esclude l'estensione delle azioni in questione ad altri punti di collegamento in taluni casi particolari debitamente giustificati.

<p><i>Azione 2</i> — Miglioramento della sicurezza in generale e della sicurezza di esercizio negli aeroporti</p>	<p>Punto di collegamento internazionale</p> <p>Punto di collegamento comunitario</p> <p>Punto di collegamento regionale e punto di accesso</p>
<p><i>Azione 3</i> — Adeguamento delle infrastrutture esistenti reso necessario dalla realizzazione del mercato interno e più particolarmente dalle misure sulla libera circolazione delle persone nell'Unione</p>	<p>Punto di collegamento internazionale</p> <p>Punto di collegamento comunitario</p> <p>Punto di collegamento regionale e punto di accesso</p>
<p>II. Sviluppo di nuove capacità aeroportuali</p>	
<p><i>Azione 4</i> — Sviluppo delle infrastrutture e delle attrezzature che condizionano la capacità aeroportuale in termini di movimenti di aerei, di passeggeri o di merci, comprese le attrezzature di navigazione aerea dipendenti dall'aeroporto</p>	<p>Punto di collegamento internazionale</p> <p>Punto di collegamento comunitario</p>
<p><i>Azione 5</i> — Sistemazione di un nuovo aeroporto in sostituzione di un aeroporto o di un sistema di aeroporti esistenti che non possono più svilupparsi sul sito aeroportuale</p>	<p>Punto di collegamento internazionale</p> <p>Punto di collegamento comunitario</p>
<p>III. Miglioramento della protezione contro gli inconvenienti derivanti dalle attività aeroportuali</p>	
<p><i>Azione 6</i> — Miglioramento della compatibilità ambientale per quanto riguarda il rumore e il trattamento degli effluenti aeroportuali</p>	<p>Punto di collegamento internazionale</p> <p>Punto di collegamento comunitario</p>
<p>IV. Miglioramento o sviluppo degli accessi all'aeroporto</p>	
<p><i>Azione 7</i> — Miglioramento dello sviluppo delle interfacce fra l'aeroporto o le infrastrutture di accesso</p>	<p>Punto di collegamento internazionale</p> <p>Punto di collegamento comunitario</p>
<p><i>Azione 8</i> — Miglioramento o sviluppo delle interconnessioni con le altre reti di trasporto e in particolare con la rete ferroviaria</p>	<p>Punto di collegamento internazionale</p> <p>Punto di collegamento comunitario</p>

SEZIONE 7

Rete di trasporto combinato

Oltre ai progetti relativi ai collegamenti che figurano nell'allegato I, è considerato d'interesse comune qualsiasi progetto relativo a tali collegamenti riguardante:

- la realizzazione o la ristrutturazione di infrastrutture ferroviarie o di vie navigabili per rendere possibile in termini tecnici e redditizio sotto il profilo economico il trasporto di unità di carico intermodali;

↓ 1346/2001/CE art. 1, punto 6, lett. c)

- la realizzazione o la ristrutturazione di centri di trasferimento fra modi terrestri, compresa la creazione nel terminale di strutture di trasbordo con la corrispondente infrastruttura;
- la ristrutturazione delle zone portuali per sviluppare o migliorare il trasporto combinato fra i mezzi di trasporto marittimo e la ferrovia, le vie navigabili o la strada;

↓ 1692/96/CE

- il materiale di trasporto ferroviario specialmente adattato al trasporto combinato, nel caso in cui le caratteristiche dell'infrastruttura lo richiedano, segnatamente sotto il profilo del costo di un'eventuale ristrutturazione di detta infrastruttura e a condizione che l'utilizzo del materiale sia associato all'infrastruttura in questione e che gli operatori interessati possano beneficiarne in modo non discriminatorio.

SEZIONE 8

Rete di gestione e di informazione concernente il traffico marittimo

È considerato d'interesse comune qualsiasi progetto:

- che risponda agli obiettivi della politica comunitaria in materia di sicurezza marittima,
oppure
- che sia volto ad attuare le convenzioni internazionali e le risoluzioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) nel settore della sicurezza marittima e che riguardi:
 - l'applicazione del sistema comunitario di notifica delle navi dirette verso o provenienti da porti della Comunità nonché in transito al largo delle coste della Comunità, basato su un sistema elettronico di scambi di dati, compresa anche la trasmissione di dati fra navi e impianti a terra per mezzo di trasponditori; particolare attenzione è rivolta ai sistemi di trasmissione elettronica di dati EDI interscambio di dati e le comprendenti interfacce compatibili;
 - lo sviluppo e il miglioramento dei canali di radionavigazione terrestri LORAN-C;

- lo sviluppo o il miglioramento dei sistemi di gestione e d'informazione sul traffico marittimo (STM) costieri e portuali e la loro interconnessione ai fini di un controllo e di una gestione maggiormente sicura ed efficace del traffico marittimo, in particolare nelle zone di confluenza, a forte densità di traffico o sensibili sotto il profilo ambientale;
- lo sviluppo di strumenti che permettano di migliorare la conoscenza del traffico: basi di dati sui flussi di traffico e gli incidenti marittimi, sviluppo dello strumento di analisi dei flussi di traffico EPTO (*European Permanent Traffic Observatory*);
- lo sviluppo di infrastrutture e attrezzature al fine di contribuire all'attuazione del sistema globale di soccorso e di sicurezza marittima (GMDSS);
- il rafforzamento dei sistemi telematici di scambi di dati nel quadro del controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.

SEZIONE 9

Rete di gestione del traffico aereo

È considerato d'interesse comune qualsiasi programma che permetta di aumentare la capacità del sistema e di ottimizzare la sua utilizzazione, inserito in una prospettiva di armonizzazione e di integrazione degli strumenti e delle procedure dei diversi punti di collegamento nazionali e conforme alle norme internazionali applicabili definite dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) e dagli organismi europei competenti, tenendo conto in particolare dei lavori dell'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol).

Tali progetti riguardano:

- gli studi relativi ad una migliore utilizzazione dello spazio aereo da parte dei diversi utenti e alla creazione di un sistema di rotte coerente ed efficace;
- la pianificazione e la gestione dei flussi di traffico aereo al fine di migliorare l'adeguamento dell'offerta alla domanda e rendere ottimale l'utilizzo delle capacità di controllo disponibili;
- gli studi e i lavori necessari all'armonizzazione dei mezzi e delle procedure, al fine di integrare i diversi fornitori di servizi, tenendo conto in particolare degli orientamenti adottati a livello di Commissione europea per l'aviazione civile (CEAC);
- il miglioramento della produttività del sistema grazie, in particolare, all'assistenza automatizzata del controllo e a sistemi di individuazione e soluzione dei potenziali conflitti;
- il contributo alla creazione dei mezzi di comunicazione, navigazione e sorveglianza necessari al controllo del traffico aereo, compresa la promozione delle nuove tecnologie, in particolare i satelliti e i collegamenti di dati numerici nella misura in cui ciò consente di conformarsi alle specifiche europee comuni.

SEZIONE 10

Rete di posizionamento e di navigazione

È considerato di interesse comune qualsiasi progetto che riguardi la creazione di qualsiasi punto di collegamento del futuro piano europeo di radionavigazione nonché l'istituzione di un

sistema globale di posizionamento e di navigazione assistito da un satellite che si inserisca nella seguente struttura:

- centro di controllo comprendente un sistema di trattamento e di controllo;
 - rete di stazioni terrestri di navigazione;
 - segmento spaziale composto da satelliti che permettono la trasmissione di segnali di navigazione;
 - rete di stazioni di sorveglianza.
-

ALLEGATO III

PROGETTI PRIORITARI PER I QUALI L'INIZIO DEI LAVORI È PREVISTO ENTRO IL 2010

1. Asse ferroviario Berlino-Verona/Milano-Bologna-Napoli-Messina-Palermo
 - Halle/Lipsia-Norimberga (2015)
 - Norimberga-Monaco di Baviera (2006)
 - Monaco di Baviera -Kufstein (2015)
 - Kufstein-Innsbruck (2009)
 - Galleria del Brennero (2015), sezione transfrontaliera
 - Verona-Napoli (2007)
 - Milano-Bologna (2006)
 - Ponte ferroviario/stradale sullo stretto di Messina-Palermo (2015).
2. Asse ferroviario ad alta velocità Parigi-Bruxelles-Colonia-Amsterdam-Londra
 - Tunnel sotto la Manica-Londra (2007)
 - Bruxelles-Liegi-Colonia (2007)
 - Bruxelles-Rotterdam-Amsterdam (2007)⁵.
3. Asse ferroviario ad alta velocità dell'Europa sud-occidentale
 - Lisbona/Porto-Madrid (2011)⁶
 - Madrid-Barcellona (2005)
 - Barcellona-Figueras-Perpignan (2008)
 - Perpignan-Montpellier (2015)
 - Montpellier-Nîmes (2010)
 - Madrid-Vitoria-Irún/Hendaye (2010)
 - Irún/Hendaye-Dax, sezione transfrontaliera (2010)
 - Dax-Bordeaux (2020)
 - Bordeaux-Tours (2015).
4. Asse ferroviario ad alta velocità est
 - Parigi-Baudrecourt (2007)
 - Metz-Lussemburgo (2007)
 - Saarbrücken-Mannheim (2007).

⁵ Comprese le due stazioni per treni ad alta velocità di Rotterdam e Amsterdam, che non erano state inserite nel progetto adottato dal Consiglio europeo di Essen del 1994.

⁶ Compresi i collegamenti Lisbona-Porto (2013), Lisbona-Madrid (2010) e Aveiro-Salamanca (2015).

5. Linea della Betuwe (2007).
6. Asse ferroviario Lione-Trieste-Divača/Koper-Divača-Lubiana-Budapest-frontiera ucraina⁷
 - Lione-St Jean de Maurienne (2015)
 - Galleria del Moncenisio (2015-2017), sezione transfrontaliera
 - Bussoleno-Torino (2011)
 - Torino-Venezia (2010)
 - Venezia-Ronchi Sud-Trieste-Divača (2015)
 - Koper-Divača-Lubiana (2015)
 - Lubiana-Budapest (2015).
7. Asse autostradale Igoumenitsa/Patrasso-Atene-Sofia-Budapest
 - Via Egnatia (2006)
 - Pathe (2008)
 - Sofia-Kulata- autostrada lungo la frontiera greco/bulgara (2010), con la sezione transfrontaliera di Promahon-Kulata
 - Autostrada Nadlac-Sibiu (sezione verso Bucarest e Constanța) (2007).
8. Asse multimodale Portogallo/Spagna-resto dell'Europa⁸
 - Linea ferroviaria La Coruña-Lisbona-Sines (2010)
 - Linea ferroviaria Lisbona-Valladolid (2010)
 - Linea ferroviaria Lisbona-Faro (2004)
 - Autostrada Lisbona-Valladolid (2010)
 - Autostrada La Coruña-Lisbona (2003)
 - Autostrada Siviglia-Lisbona (completata 2001)
 - Nuovo aeroporto di Lisbona (2015).
9. Asse ferroviario Cork-Dublino-Belfast-Stranraer⁹ (2001)
10. Malpensa (completato 2001)¹⁰
11. Collegamento fisso dell'Øresund (completato 2000)¹¹
12. Asse ferroviario/stradale del triangolo nordico
 - Progetti stradali e ferroviari in Svezia (2010)¹²
 - Autostrada Helsinki-Turku (2010)

⁷ Parti di questo asse corrispondono al corridoio paneuropeo V.

⁸ Compreso l'ammodernamento dei porti e degli aeroporti (2015) conformemente ai contenuti approvati dai Consigli europei di Essen e di Dublino.

⁹ Un ulteriore aumento di capacità di questa linea è stato deciso nel 2003 ed è stato aggiunto come progetto separato.

¹⁰ Progetto completato.

¹¹ Progetto completato.

¹² Alcune brevi tratte stradali e ferroviarie saranno completate tra il 2010 e il 2015.

- Linea ferroviaria Kerava-Lahti (2006)
 - Autostrada Helsinki-Vaalimaa (2015)
 - Linea ferroviaria Helsinki-Vainikkala (frontiera russa) (2014).
13. Asse stradale Regno Unito/Irlanda/Benelux (2010)
14. Linea principale della costa occidentale (2007)
15. Galileo (2008)
16. Asse ferroviario merci Sines/Algeciras-Madrid-Parigi
- Nuovo asse ferroviario ad alta capacità attraverso i Pirenei
 - Linea ferroviaria Sines-Badajoz (2010)
 - Linea ferroviaria Algeciras-Bobadilla (2010).
17. Asse ferroviario Parigi-Strasburgo-Stoccarda-Vienna-Bratislava
- Baudrecourt-Strasburgo-Stoccarda (2015) con la sezione transfrontaliera del ponte di Kehl
 - Stoccarda-Ulma (2012)
 - Monaco di Baviera-Salisburgo (2015), sezione transfrontaliera
 - Salisburgo-Vienna (2012)
 - Vienna-Bratislava (2010), sezione transfrontaliera.
18. Asse fluviale Reno/Mosa-Meno-Danubio¹³
- Reno-Mosa (2019) con la sezione transfrontaliera della chiusa di Lanaye
 - Vilshofen-Straubing (2013)
 - Vienna-Bratislava (2015), sezione transfrontaliera
 - Palkovicovo-Mohács (2014)
 - Strozzature in Romania e Bulgaria (2011).
19. Interoperabilità di reti ferroviarie ad alta velocità nella penisola iberica
- Madrid-Andalusia (2010)
 - Nord-est (2010)
 - Madrid-Levante e Mediterraneo (2010)
 - Corridoio nord/nord-ovest, compreso Vigo-Porto (2010)
 - Estremadura (2010).
20. Asse ferroviario del Fehmarn Bælt
- Collegamento fisso ferroviario/stradale del Fehmarn Bælt (2014)
 - Linea ferroviaria di accesso alla Danimarca a partire dall'Øresund (2015)
 - Linea ferroviaria di accesso in Germania a partire da Amburgo (2015)
 - Linea ferroviaria Hannover-Amburgo/Brema (2015).

¹³ Parte di questo asse corrisponde alla definizione del corridoio paneuropeo VII.

21. Autostrade del mare

Progetti di interesse comune individuati conformemente all'articolo 13 e concernenti le autostrade del mare seguenti:

- Autostrada del Mar Baltico (che collega gli Stati membri del Mar Baltico a quelli dell'Europa centrale e occidentale) incluso il collegamento attraverso il canale Mare del Nord/Mar Baltico (Canale di Kiel) (2010)
- Autostrada del mare dell'Europa occidentale (che collega il Portogallo e la Spagna via l'Arco atlantico, al Mare del Nord e al Mare d'Irlanda) (2010)
- Autostrada del mare dell'Europa sudorientale (che collega il Mare Adriatico al Mar Ionio e al Mediterraneo orientale per includere Cipro) (2010)
- Autostrada del mare dell'Europa sudoccidentale (Mediterraneo occidentale), che collega Spagna, Francia, Italia, compresa Malta, e che collega l'autostrada del mare dell'Europa sudorientale¹⁴ (2010).

22. Asse ferroviario Atene-Sofia-Budapest-Vienna-Praga-Norimberga/Dresda¹⁵

- Linea ferroviaria frontiera greco-bulgara-Kulata-Sofia-Vidin/Calafat (2015)
- Linea ferroviaria Curtici-Braşov (verso Bucarest e Constanta) (2010)
- Linea ferroviaria Budapest-Vienna (2010), sezione transfrontaliera
- Linea ferroviaria Břeclav-Praga-Norimberga (2010), con la sezione transfrontaliera di Norimberga-Praga
- Asse ferroviario Praga-Linz (2016).

23. Asse ferroviario Danzica-Varsavia-Brno/Bratislava-Vienna¹⁶

- Linea ferroviaria Danzica-Varsavia-Katowice (2015)
- Linea ferroviaria Katowice-Břeclav (2010)
- Linea Katowice-Žilina-Nove Mesto n.V. (2010).

24. Asse ferroviario Lione/Genova-Basilea-Duisburg-Rotterdam/Anversa

- Lione-Mulhouse-Mülheim¹⁷ con la sezione transfrontaliera Mulhouse-Mülheim (2018)
- Genova-Milano/Novara-frontiera svizzera (2013)
- Basilea-Karlsruhe (2015)
- Francoforte-Mannheim (2012)
- Duisburg-Emmerich (2009)¹⁸
- «Ferrovia del Reno» Rheidt-Anversa, sezione transfrontaliera (2010).

25. Asse autostradale Danzica-Brno/Bratislava-Vienna¹⁹

¹⁴ Anche verso il Mar Nero.

¹⁵ Questo asse principale corrisponde in larga misura alla definizione del corridoio paneuropeo IV.

¹⁶ Questo asse principale corrisponde in larga misura alla definizione del corridoio paneuropeo VI.

¹⁷ Comprendente il TGV Reno-Rodano, escluso il ramo ovest.

¹⁸ Il progetto n. 5 (linea della Betuwe) collega Rotterdam a Emmerich.

¹⁹ Questo asse principale corrisponde in larga misura alla definizione del corridoio paneuropeo VI.

- Autostrada Danzica-Katowice (2010)
 - Autostrada Katowice-Brno/Žilina (2010), sezione transfrontaliera
 - Autostrada Brno-Vienna (2009), sezione transfrontaliera.
26. Asse ferroviario/stradale Irlanda/Regno Unito/Europa continentale
- Asse stradale/ferroviario che collega Dublino verso nord (Belfast-Larne) e verso sud (Cork) (2010)²⁰
 - Asse stradale/ferroviario Hull-Liverpool (2015)
 - Linea ferroviaria Felixstowe-Nuneaton (2011)
 - Linea ferroviaria Crewe-Holyhead (2008).
27. «Rail Baltica»: asse Varsavia-Kaunas-Riga-Tallinn-Helsinki
- Varsavia-Kaunas (2010)
 - Kaunas-Riga (2014)
 - Riga-Tallin (2016).
28. «Eurocaprail» sull'asse ferroviario Bruxelles-Lussemburgo-Strasburgo
- Bruxelles-Lussemburgo-Strasburgo (2012).
29. Asse ferroviario del corridoio intermodale ionico/adriatico
- Kozani-Kalambaka-Igoumenitsa (2012)
 - Ioannina-Antirrio-Rio-Kalamata (2014).
30. Via navigabile interna Senna-Schelda
- Miglioramento della navigabilità Deulemont-Gand (2012-2014-2016)
- Canale Compiègne-Cambrai (2012-2014-2016).

Tra parentesi figura la data di completamento dei lavori convenuta in precedenza. Le date di completamento dei lavori dei progetti da 1 a 20 e del progetto 30 e i dettagli relativi alle sezioni sono quelli indicati nella relazione del gruppo ad alto livello, quando questi ultimi sono stati effettivamente individuati.

²⁰ Comprendente il progetto n. 13 di Essen: asse stradale Irlanda/Regno Unito/Benelux.



ALLEGATO IV

Decisione abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

Decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1)

Decisione n. 1346/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 185 del 6.7.2001, pag. 1)

Atto di adesione del 2003, Allegato II, punto 8.F
(GU L 236 del 23.9.2003, pag. 447)

Decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 167 del 30.4.2004, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio
(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1)

limitatamente al punto 6, D dell'allegato

ALLEGATO V

TAVOLA DI CONCORDANZA

Decisione 1692/96/CE	Presente decisione
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2, prima frase	Articolo 1, paragrafo 2, prima frase
Articolo 1, paragrafo 2, seconda frase	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2, terza frase	Articolo 1, paragrafo 2, seconda frase
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 1, paragrafo 3
Articoli da 2 a 6	Articoli da 2 a 6
Articolo 7, paragrafo 1, frase introduttiva	Articolo 7, paragrafo 2, frase introduttiva
Articolo 7, paragrafo 1, primo trattino	Articolo 7, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino	Articolo 7, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 7, paragrafo 1, terzo trattino	Articolo 7, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 7, paragrafo 1, quarto trattino	Articolo 7, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 7, paragrafo 2, frase introduttiva	Articolo 7, paragrafo 3, frase introduttiva
Articolo 7, paragrafo 2, primo trattino	Articolo 7, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 7, paragrafo 2, secondo trattino	Articolo 7, paragrafo 3, lettera b)
Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 7, paragrafo 4
Articolo 8, paragrafo 1, primo comma	Articolo 8, paragrafo 1, primo comma
Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, prima frase	Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase	Articolo 8, paragrafo 1, terzo comma
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 9, paragrafo 1, frase introduttiva	Articolo 9, paragrafo 1, frase introduttiva
Articolo 9, paragrafo 1, primo trattino	Articolo 9, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 9, paragrafo 1, secondo trattino	Articolo 9, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 9, paragrafo 1, terzo trattino	Articolo 9, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 9, paragrafo 1, quarto trattino	Articolo 9, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 9, paragrafi 2 e 3	Articolo 9, paragrafi 2 e 3
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 10, paragrafo 1
Articolo 10, paragrafo 2, primo comma	Articolo 10, paragrafo 2, primo comma
Articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, prima frase	Articolo 10, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase	Articolo 10, paragrafo 2, terzo comma
Articolo 10, paragrafi da 3 a 6	Articolo 10, paragrafi da 3 a 6
Articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 11, paragrafo 3 <i>bis</i>	Articolo 11, paragrafo 4, primo comma
Articolo 11, paragrafo 3 <i>ter</i>	Articolo 11, paragrafo 4, secondo comma
Articolo 11, paragrafo 4	Articolo 11, paragrafo 5
Articolo 12	Articolo 12
Articolo 12 bis, paragrafi da 1 a 4	Articolo 13, paragrafi da 1 a 4
Articolo 12 <i>bis</i> , paragrafo 5, parole introduttive	Articolo 13, paragrafo 5, parole introduttive
Articolo 12 <i>bis</i> , paragrafo 5, primo trattino	Articolo 13, paragrafo 5, lettera a)
Articolo 12 <i>bis</i> , paragrafo 5, secondo trattino	Articolo 13, paragrafo 5, lettera b)
Articolo 12 <i>bis</i> , paragrafo 5, terzo trattino	Articolo 13, paragrafo 5, lettera c)
Articolo 12 <i>bis</i> , paragrafo 6, prima e seconda frase	Articolo 13, paragrafo 7, primo comma
Articolo 12 <i>bis</i> , paragrafo 6, terza frase	Articolo 13, paragrafo 7, secondo comma
Articolo 12 <i>bis</i> , paragrafo 7	Articolo 13, paragrafo 6
Articolo 13	Articolo 14
Articolo 14, frase introduttiva	Articolo 15, frase introduttiva
Articolo 14, primo trattino	Articolo 15, lettera a)
Articolo 14, secondo trattino	Articolo 15, lettera b)

Articolo 14, terzo trattino	Articolo 15, lettera c)
Articolo 15, frase introduttiva e frase finale	Articolo 16, frase introduttiva
Articolo 15, primo trattino	Articolo 16, lettera a)
Articolo 15, secondo trattino	Articolo 16, lettera b)
Articolo 15, terzo trattino	Articolo 16, lettera c)
Articolo 15, quarto trattino	Articolo 16, lettera d)
Articolo 16	Articolo 17
Articolo 17	Articolo 18
Articolo 17 <i>bis</i> , paragrafo 1, prima frase	Articolo 19, paragrafo 1
Articolo 17 <i>bis</i> , paragrafo 1, seconda, terza e quarta frase	Articolo 19, paragrafo 4
Articolo 17 <i>bis</i> , paragrafi 2 e 3	Articolo 19, paragrafi 2 e 3
Articolo 17 <i>bis</i> , paragrafo 4	Articolo 19, paragrafo 6
Articolo 17 <i>bis</i> , paragrafo 5	Articolo 19, paragrafo 5
Articolo 17 <i>bis</i> , paragrafo 6	Articolo 19, paragrafo 7
Articolo 18, paragrafo 1	Articolo 20
Articolo 18, paragrafo 2, prima frase	Articolo 21, paragrafo 1
Articolo 18, paragrafo 2, seconda frase	Articolo 21, paragrafo 2
Articolo 18, paragrafo 3, prima frase	Articolo 22, primo comma
Articolo 18, paragrafo 3, seconda frase	Articolo 22, secondo comma
Articolo 18, paragrafo 3, terza e quarta frase	Articolo 22, terzo comma
Articolo 19	Articolo 23
Articolo 19 <i>bis</i> , paragrafo 1	Articolo 24
Articolo 19 <i>bis</i> , paragrafo 2, parole introduttive	Articolo 25, paragrafo 1, parole introduttive
Articolo 19 <i>bis</i> , paragrafo 2, lettere a) e b)	Articolo 25, paragrafo 1, lettere a) e b)
—	Articolo 25, paragrafo 2, parole introduttive
Articolo 19 <i>bis</i> , paragrafo 2, lettere c) e d)	Articolo 25, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 19 <i>bis</i> , paragrafo 3	Articolo 25, paragrafo 3
Articolo 19 <i>bis</i> , paragrafo 4	Articolo 26, paragrafo 1
Articolo 19 <i>bis</i> , paragrafo 5, prima frase	Articolo 26, paragrafo 2, primo comma
Articolo 19 <i>bis</i> , paragrafo 5, seconda frase	Articolo 26, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 19 <i>bis</i> , paragrafo 6	Articolo 27, paragrafo 1
Articolo 19 <i>bis</i> , paragrafo 7	Articolo 27, paragrafo 2
Articolo 19 <i>bis</i> , paragrafo 8	Articolo 27, paragrafo 3
Articolo 19 <i>bis</i> , paragrafo 9	Articolo 27, paragrafo 4
Articolo 19 <i>ter</i> , prima frase	Articolo 28, primo comma
Articolo 19 <i>ter</i> , seconda frase	Articolo 28, secondo comma
Articolo 22	Articolo 29, primo comma
—	Articolo 29, secondo comma
Articolo 23	Articolo 30
Articolo 24	Articolo 31
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
Allegato III	Allegato III
—	Allegato IV
—	Allegato V

DICHIARAZIONE COMUNE

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sottolineano l'importanza che attribuiscono alla creazione e a un coerente sviluppo della rete transeuropea dei trasporti. Si compiacciono per l'adozione della presente decisione che crea tale rete e individua, in particolare, i progetti di interesse comune, consentendo di completare il quadro normativo applicabile alla rete transeuropea dei trasporti.

Constatano che questi progetti contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, possono in particolare apportare un contributo essenziale alla competitività, alla creazione di posti di lavoro nonché alla coesione dell'Unione e rispondono anche all'esigenza di collegare le regioni insulari, intercluse e periferiche con le regioni centrali della Comunità. Rilevano a tale riguardo che il fatto che tali progetti siano individuati nell'allegato I, nell'allegato II e nel dispositivo della presente decisione conferisce loro la possibilità di beneficiare di un contributo finanziario comunitario, per facilitarne e accelerarne l'effettiva realizzazione da parte degli Stati membri interessati.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione invitano gli Stati membri ad attribuire la massima importanza alla realizzazione di questi progetti ai quali rivolgono particolare attenzione. La Commissione si impegna a tenerli regolarmente al corrente della loro attuazione, anche mediante la relazione di cui all'articolo 22 .

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione prendono atto dei progetti votati in seconda lettura dal Parlamento europeo, nella prospettiva dello sviluppo della rete transeuropea dei trasporti.

DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

– **Norme ambientali e rete di condotte**

La Commissione:

- a) continuerà ad esaminare norme ambientali per ciascun modo di trasporto,
- b) studierà la possibilità di creare una rete di condotte per prodotti che non sono coperti dagli orientamenti per le reti transeuropee dell'energia e la possibilità di integrarla nella rete transeuropea dei trasporti

e presenterà se necessario le proposte opportune.

–

– **Articolo 23 e allegato III**

La Commissione conferma che la presente decisione non pregiudica assolutamente l'impegno finanziario di uno Stato membro o della Comunità.